

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 23 - numero 4905 di Venerdì 02 aprile 2021**

# **eLearning, credito d'imposta per la formazione 4.0**

*Bonus formazione 4.0 anche nel 2021 per la formazione online. A chi spetta?*

Il **credito d'imposta formazione**, che si inserisce nell'ambito del **Piano Nazionale Transizione 4.0**, è un intervento finalizzato al supporto della trasformazione digitale del nostro sistema produttivo.

L'obiettivo è proprio lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, teso ad assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.

## **2017: Piano Nazionale Impresa 4.0**

In [questo articolo](#) del 2017, parlando del Piano Nazionale Impresa 4.0, avevamo già identificato due **opportunità di finanziamento per le aziende** che volevano adottare le piattaforme tecnologiche per l'informazione e la **formazione online** o svolgere corsi di formazione non obbligatoria in eLearning:

### **1. Adozione dello strumento "Piattaforma elearning" per l'area "Integrazione digitale dei processi aziendali" utilizzando lo strumento di finanziamento denominato "Super ammortamento"**

La piattaforma e-learning poteva essere inserita nella catena produttiva per l'erogazione di corsi di formazione sull'utilizzo delle macchine, degli strumenti di lavoro e delle procedure; nel ciclo sull'aggiornamento rispetto ad attività lavorative, manutenzione strumentali, manualistica, informazioni sui processi di lavoro e le operazioni, ecc. Tutto ciò a patto che l'azienda adottasse le piattaforme tecnologiche per l'informazione e la formazione online finalizzandole alla diffusione di materiali, informazioni e pratiche "a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain"

### **2. Adozione dello strumento "credito d'imposta" per il recupero dei corsi relativi ad attività formazione non obbligatoria rivolti al miglioramento dell'iter di produzione e/o delle competenze dei lavoratori**

Ad esempio:

- Security (Prevenzione minacce terroristiche in azienda);
- Informatica ufficio (word, excel, powerpoint, access base e avanzati);
- Privacy (Privacy e tutela dei dati personali);
- Competenze personali (Efficacia personale, gestione dei collaboratori, Interazione organizzativa).

## **2021-2022: Formazione 4.0**

Il **credito d'imposta Formazione 4.0**, già presente in Impresa 4.0, è stato **esteso per tutto il 2021 fino al 2022**.

L'obiettivo del credito d'imposta Formazione 4.0 è stimolare le imprese a investire nella formazione del personale e allo sviluppo e/o implementazione di competenze digitali, preparandole alle sfide della trasformazione digitale e tecnologica che si presenteranno nel prossimo futuro e puntare ad una riorganizzazione "smart" dei nostri modelli produttivi.

La misura finanzia con credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;

- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione,
- realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose (IoT) e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Rispetto alla precedente norma, con la proroga vengono ritenute valide al finanziamento anche le seguenti spese:

1. le spese del personale formatore per le ore di partecipazione alla formazione;
2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. le spese del personale partecipante alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

## I corsi online

Secondo quanto stabilito nella **circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018**, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning (ovvero online), a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In particolare:

- devono essere predisposti **almeno 4 momenti di verifica** (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- deve essere previsto un momento di **verifica finale** in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

## L'attività formativa

Per essere finanziabile, l'attività formativa deve:

- essere **destinata al personale dipendente** dell'impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o in apprendistato;
- interessare uno o più dei seguenti **ambiti aziendali** (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell'Allegato A della legge di Bilancio 2018):
  - ◆ vendita e marketing;
  - ◆ informatica e tecniche;
  - ◆ tecnologie di produzione.

Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall'impresa **con proprio personale docente o con personale docente esterno** assistito da un "tutor" interno sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall'impresa a soggetti esterni. In quest'ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:

- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).

## Spese ammissibili e misura del credito d'imposta

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta spetta nella seguenti misure:

Il credito può arrivare a coprire il 60% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la formazione coinvolga lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

## Adempimenti

A partire dal 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle "tecnologie 4.0" non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Rimangono validi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto 4 maggio 2018:

1. è necessario conservare:
  - ◆ una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  - ◆ i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
  - ◆ l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
2. i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali).
3. Infine, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

## Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Ad esempio: un'azienda con 30 dipendenti, di cui 10 impiegati e 20 operai attiva un percorso formativo 4.0 che interessa sia l'area amministrativa (potenziando ad esempio le competenze nell'utilizzo dei fogli di calcolo MS Excel per report puntuali; rafforzando la Customer satisfaction e l'analisi e protezione dei dati) sia l'area produttiva (introducendo una nuova modalità organizzativa "snella" della produzione e della logistica).

L'azienda decide di coinvolgere nel piano formativo 5 impiegati e 15 operai.

Considerando come costo orario medio lordo un somma pari a 15 ? l'ora e un percorso formativo di complessive 20 ore (15 ore per gli impiegati e 5 per gli operai) avremo: 20 dipendenti x 15 ? x 20 ore = 6.000 ?

Essendo una piccola impresa potrà richiedere un credito pari al 50% quindi 3.000 ? da presentare a compensazione per il 2022.

# La formazione eLearning

Come abbiamo visto, il credito d'imposta può essere utile a chiedere finanziamenti anche per la formazione online, in particolare, per due tipi di servizi:

1. Credito d'imposta per la **piattaforma eLearning**, come strumento per "Integrazione digitale dei processi aziendali": l'azienda deve adottare le piattaforme tecnologiche per l'informazione e la formazione online finalizzandole alla diffusione di materiali, informazioni e pratiche "a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain".
2. Credito d'imposta per i **corsi online fruiti sulla piattaforma eLearning**, come attività di formazione non obbligatoria finalizzata all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
  - ◆ big data e analisi dei dati;
  - ◆ cyber security;
  - ◆ integrazione digitale dei processi aziendali (digital upskill)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)